

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

**PROT. N. 1969**

VISTO il D.Leg.vo 30.4.1992 n. 285 - nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - art. 192;

VISTA la domanda presentata a questo Ispettorato in data 7.2.1989 dalla ditta LINDBLAD & PIANA S.R.L., con sede in Roma - Via Mugello, 70 - intesa ad ottenere l'omologazione dell'apparecchiatura denominata "TRAFFIPAX - SPEEDOPHOT" prodotta dalla ditta TRAFFIPAX VETRIEB GMBH di Dusseldorf - GERMANIA;

VISTA la successiva istanza in data 21.1.93 con la quale la ditta LINDBLAD ha confermato la richiesta di omologazione, ai sensi del citato decreto legislativo n. 285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992 (art. 192), del misuratore di velocità in questione;

VISTO il voto n. 143/90 del 26.6.1991 con il quale la V Sezione del Consiglio Superiore ha richiesto ulteriori prove da eseguire presso un Istituto Statale, in merito alla energia emessa dall'antenna radar e alla percettibilità a distanza del dispositivo in questione;

VISTO il successivo voto n. 450/91 del 26.2.1992 con il quale la V' Sezione del Consiglio Superiore ha richiesto accertamenti specifici più approfonditi in merito alla percettibilità a distanza del dispositivo di che trattasi;

VISTO il voto n. 120 del 19.5.93 con il quale detto Consesso, rilevata la completezza della documentazione acquisita, ha espresso parere favorevole all'approvazione ed ha precisato quanto segue:

- l'apparecchiatura deve essere accompagnata da dettagliato fascicolo illustrativo delle caratteristiche con le istruzioni per un corretto uso;

- per gli accertamenti della velocità, al valore letto, deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h;

DECRETA

Art. 1 - E' approvato il misuratore di velocità denominato "TRAFFIPAX-SPEEDOPHOT" presentato dalla ditta LINDBLAD&PIANA srl, con sede in Roma - Via Mugello, 70 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Art.2 - L'approvazione di cui sopra è concessa con le prescrizioni di cui al voto n. 120 del 19.5.1993.

Art.3 - Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso questo Ministero - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale e dovranno, inoltre, riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto nonché il marchio del fabbricante.

**Roma, li 6 ago 1993**

IL CAPO DELL'ISPETTORATO

(Dott.ssa Valeria OLIVIERI)